

Ostituto Autonomo Case Popolari Comprensorio di Acireale



Riconosciuto Ente Morale con R.D. 19-07-1924, N.1245

CODICE FISCALE e PARTITA I.V.A. 00206890873	
CONTRATTO DI APPALTO	
COMMITTO DIMITALIO	
Affidamento incarico professionale per il Servizio di coordinamento della sicurezza in fase	
esecutiva, ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 81/2008, relativamente all'appalto dei lavori di	
efficientamento energetico e miglioramento sismico nei n. 37 alloggi popolari siti in Via	
degli Oleandri, Zafferana Etnea CUP C19J21047270002 -CIG: 99131340F8	
L'anno duemilaventitrè il giorno diciannove del mese di luglio, tra l'I.A.C.P. di Acireale,	
rappresentato dal Direttore Generale, Avv. Maria Trovato, nata ad Acireale il	
10/12/1960, che dichiara di intervenire al presente atto, esclusivamente in nome e per	
10/12/1900, the dichiara di intervenire ai presente atto, esclusivamente in nome è per	
conto del sopra citato Istituto, nella sua qualità	
E	
L'Ing. Gaetano Fede, nato a Catania il 26/09/1956 CF: FDEGTN56P26C351H, in qualità	
libero professionista con studio in Catania, Via Galermo n. 105, iscritto all'Albo dell'Ordine	
degli Ingegneri di Catana al n. A7440 dal 23/02/1984 e all'Albo Unico Regionale dei	
Professionisti Esterni al n. 2547	
PREMESSO CHE:	
- con determina Dirigenziale N. 138 del 05/07/2023 per le motivazioni ivi addotte, è stato	
disposto l'affidamento dell'incarico del Servizio di Coordinamento della Sicurezza in	
fase Esecutiva (C.S.E.) all'ing. Gaetano Fede, nato a Catania il 26/09/1956 CF:	
FDEGTN56P26C351H, in qualità libero professionista con studio in Catania, Via	
Galermo n. 105, relativamente all'appalto relativamente all'appalto dei lavori di	
efficientamento energetico e miglioramento sismico ni n. 37 alloggi popolari siti in Via	
degli Oleandri, Zafferana Etnea, che ha presentato un ribasso sull'importo a base di gara	
di € 45.648,40 , pari ad uno sconto percentuale del 21,01%, per un corrispettivo pari ad €	

36.057,67 esclusi spese e oneri accessori non superiori al 23,40%, IVA ed	d oneri
previdenziali, ed è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti ed obb	lighi in
formale atto.	
Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue	
ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO	
L'Istituto affida al Professionista l'incarico di coordinamento per la sicurezza	in fase
esecutiva relativamente all'appalto dei lavori di efficientamento energetico e miglior	ramento
sismico ni n. 37 alloggi popolari siti in Via degli Oleandri, Zafferana Etnea	CUP
C19J21047270002 -CIG: 99131340F8 di cui al "Fondo complementare a	al piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza. P.N.R.R. Programma di riqualificazione dell'I	Edilizia
Residenziale Pubblica sicuro, verde e sociale".	
Le attività di Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dell'opera, de	ovranno
essere svolte conformemente a quanto previsto dall'articolo 92 del d.lgs. 81/2008 e ss	s.mm.ii
Per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo	stesso
richiamati, le attività di cui sopra sono, inoltre, disciplinate dalle norme del codice o	civile, e
alla disciplina delle obbligazioni imposte al Professionista e della deontologia professi	onale, e
da ogni altra norma legislativa o regolamentare vigente nella materia correlata all'ogge	etto.
Il Professionista incaricato dovrà assumere la responsabilità e gli obblighi stabiliti dal	lle leggi
vigenti, e prima dell'avvio dell'incarico consegnerà al R.U.P. una scheda che disci	iplina il
flusso delle informazioni nelle diverse fasi di lavori.	
ART. 2 - PRESTAZIONI INERENTI ALL'INCARICO	
L'incarico ha per oggetto le seguenti prestazioni:	
■ Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.);	
Art. 3 - COMPITI DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FA	ASE DI
ESECUZIONE	

Nell'ambito del proprio incarico il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei	
lavori dovrà svolgere i compiti previsti specificamente a suo carico dall'art. 92 del D.lgs.	
81/2008 e ss.mm.ii., ed in particolare, durante la realizzazione dell'opera, dovrà:	
a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle	
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti, contenute nel	
piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del d.lgs. 81/2008 e la corretta	
applicazione delle relative procedure di lavoro;	
b) verificare l'idoneità dei piani operativi della sicurezza, da considerarsi quali piani	
complementari di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al citato art. 100,	
assicurandone la coerenza con quest'ultimo;	
c) adeguare il piano di sicurezza e coordinamento, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle	
eventuali modifiche intervenute anche in relazione a quanto previsto in merito dall'allegato	
XV del d.lgs. 81/2008;	
d) adeguare il fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma l, lettera b), del d.lgs. 81/2008	
in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;	
e) valutare le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;	
f) verificare che le imprese esecutrici adeguino, quando necessario, i rispettivi piani operativi	
di sicurezza;	
g) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il	
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;	
h) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di	
realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento	
della sicurezza in cantiere;	
i) segnalare alla Stazione Appaltante, al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta	
alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt.	

	94, 95 e 96 del d. lgs 81/2008, e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 del medesimo	
	decreto e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori	
	autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il	
	responsabile dei lavori non adotti nessun provvedimento in merito alla segnalazione, senza	
	fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione	
	dell'inadempienza alla Azienda sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione	
	provinciale del lavoro;	
	j) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole	
	lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;	
	k) effettuare, ferma restando l'autonomia professionale del ruolo di C.S.E., l'attività di	
	verifica in cantiere in funzione delle attività che vi si svolgono, impegnandosi ad eseguire	
	idonei sopralluoghi;	
	l) partecipare, anche tramite eventuali collaboratori e/o assistenti, a sopralluoghi, trasferte,	
	rilievi di qualsiasi natura, studi preliminari, incontri e riunioni richiesti dal R.U.P./	
	Responsabile dei lavori o dal D.L.;	
	m) assistere la stazione appaltante ed il Responsabile dei lavori nei rapporti con autorità ed	
	enti terzi;	
-	n) provvedere all'attivazione, in proprio o tramite eventuali collaboratori e/o assistenti, alla	
	fornitura di debita assistenza durante tutta la durata contrattuale dell'Incarico;	
	o) relazionare periodicamente per iscritto al Responsabile dei lavori circa lo svolgimento	
	della propria attività con cadenza almeno mensile;	
	p) relazionare per iscritto al Responsabile dei lavori o al R.U.P. su ogni situazione che non gli	
	consenta di svolgere il proprio incarico secondo quanto sopra definito.	
	ART. 4 - DURATA	
	La durata del servizio coincide con il tempo di realizzazione delle opere che viene stimato in	

990 (novecentonovanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data risultante dal
verbale di consegna dei lavori.
ART. 5 - COMPENSI PROFESSIONALI
In relazione all'esito della procedura di affidamento, sulla base dei corrispettivi previsti dal
decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016, il Professionista incaricato ha offerto un
ribasso contrattuale del 21,01%, sul compenso al netto di spese ed oneri di € 45.648,40 della
parcella, per un importo contrattuale netto di € 36.057,67 per cui il corrispettivo per il
servizio, comprensivo di spese, cassa previdenza ed I.V.A. al 22% risulta di un importo
complessivo di € 56.455,47 così distribuito:
- Importo lordo: € 45.648,40
- Ribasso contrattuale 21,01% € 9.590,73
- Importo Netto € 36.057,67
- Spese ed oneri 23,40 € 8.437,50
- Per oneri previdenziali 4% € 1.779,81
Sommano € 46.274,97
- Per I.V.A. al 22% € 10.180,49
Totale € 56.455,47
ART. 6 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI
La liquidazione dei compensi avverrà in corrispondenza degli Stati di Avanzamento lavori
liquidati in favore del professionista fino alla concorrenza del 90% dell'importo dell'onorario,
incluso il 20% di anticipo che verrà recuperato proporzionalmente sui successivi SAL. Il
pagamento del saldo corrispondente al residuo 10% avverrà in unica soluzione alla
sottoscrizione del certificato di collaudo. I compensi saranno liquidati entro 30 giorni dalla
data di presentazione di fatture emesse dal Professionista incaricato.
ART. 7 - OBBLIGHI LEGALI

Resta a carico dell'affidatario ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per	
l'espletamento delle prestazioni. Il Professionista incaricato è organicamente esterno e	
indipendente dagli uffici e servizi dell'Istituto; è obbligato ad eseguire quanto allo stesso	
affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e	
secondo le indicazioni impartite dall'Istituto, anche in ottemperanza ai principi di «best	
practice», con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici	
 e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi rispettando i	
 principi di piena e leale collaborazione con gli uffici e servizi. Il professionista è tenuto alla	
riservatezza ed al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare,	
 per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, anche ma	
 non solo, ai sensi degli articoli 52 e 53 del d.lgs. 50/2016.	
 Il Professionista incaricato è personalmente responsabile degli atti a Lui affidati per	
 l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro	
 conservazione e salvaguardia.	
 Senza l'autorizzazione scritta della Stazione Appaltante è preclusa al soggetto affidatario ogni	
possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in	
 corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dalla	
 Stazione Appaltante.	
 Il soggetto affidatario deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse	
essere in qualche modo interessato sia personalmente che indirettamente, segnalando	
 tempestivamente alla Stazione Appaltante tale circostanza. Le prestazioni devono essere	
svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli	
organi della Stazione Appaltante;	
 Il Professionista incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con	
tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti nell'espletamento delle prestazioni, con particolare	

giuridico, la violazione del Codice di comportamento, con riferimento all'attribuzione di	
regali o altre utilità o conferimenti di incarichi in violazione dell'articolo 4 del D.P.R. 16	
 aprile 2013, n. 62, alla mancata segnalazione di conflitti di interesse o incompatibilità di cui	
all'articolo 6, del D.P.R. citato, alla violazione dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 7	
del medesimo D.P.R., comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo dei	
1% (uno per cento) ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo, in relazione	
alla gravità del fatto.	
In caso di particolare gravità del fatto oppure di reiterazione dello stesso fatto, con	
conseguente compromissione del rapporto fiduciario tra soggetto aggiudicatario e Istituto,	
quest'ultimo può procedere alla risoluzione del contratto.	
ART. 10 - VERIFICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE SULLO	
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ	
La Stazione Appaltante ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi,	
dalla medesima incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull'operato del	
Soggetto affidatario deputato all'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, senza	
 che in conseguenza di tale circostanza il Soggetto affidatario possa avanzare pretese di sorta,	
a qualunque titolo, nei confronti della Stazione Appaltante. L'esito favorevole delle verifiche	
e/o dei controlli eventualmente effettuati dalla Stazione Appaltante non esonera in ogni caso	
il Soggetto affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche	
successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non	
conformità alle prescrizioni contrattuali dell'attività esercitata dal Soggetto affidatario, il	
medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di	
tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione Appaltante o, comunque, occorrente al	
 fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni contrattuali.	
È in facoltà della Stazione Appaltante accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura	

dell'attività svolta, l'idoneità professionale del C.S.E., e di assumere, in caso di inidoneità,	
tutti i conseguenti provvedimenti	
ART. 11 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	
Art. 11.1 Cauzione definitiva	
A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni	
conseguenti all'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime e del rimborso delle	
somme pagate in più, il Professionista ha costituito la cauzione definitiva di cui all'articolo	
103 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante polizza fideiussoria n. 1/39704/96/196009902	
emessa da UNIPOLSAI, Agenzia di CATANIA, in data 10 luglio 2023 di importo di €	
7.939,90, pari al 21,01% del ribasso d'asta. La garanzia contiene la rinuncia al beneficio della	
preventiva escussione del debitore principale e la sua piena operatività entro 15 (quindici)	
giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante. La suddetta garanzia prevede il pagamento di	
quanto dovuto a semplice richiesta dell'Istituto entro 15 giorni, con espressa rinuncia a	
qualsiasi preventiva contestazione od eccezione ed anche in caso di opposizione da parte del	
debitore principale. In ogni caso i diritti della Stazione Appaltante derivanti dalla garanzia	
fideiussoria rimarranno salvi fino all'integrale estinzione di ogni e qualsiasi esposizione nei	
confronti del Professionista. L'Istituto si obbliga, da parte sua, a comunicare l'avvenuta	
approvazione del certificato di regolare esecuzione delle opere alla società assicuratrice, con	
conseguente estinzione della garanzia fidejussoria. La garanzia potrà essere parzialmente	
svincolata in ragione dell'importo dei servizi svolti relativamente a ogni stato di avanzamento	
dei lavori.	
Art. 11.2 Polizza di assicurazione responsabilità professionale	
Il Professionista ha stipulato, in data 31 marzo 2023, apposita polizza di responsabilità civile	
 professionale per l'incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, estesa al	
danno dell'opera dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività inerenti i servizi	
daliilo dell'opera dovuta ad eriori od omissioni neno svorgimento den attività merena i servizi	

	oggetto del presente contratto, N° ICIP009657 emessa dalla AON Spa - Cod. 0270. La	
	polizza prevede una durata continuativo e sino alla data di rilascio del certificato di regolare	
	esecuzione. (Nel caso in cui il Professionista sia coperto da polizza professionale generale per	
	l'intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della	
	compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di durata di cui sopra.)	
	L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione,	
	non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti dell'Azienda.	
	ART. 12 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ	
	DEI FLUSSI FINANZIARI.	
	Il Professionista, con riferimento al presente appalto identificato con il CUP	
	C19J21047270002 -CIG: 99131340F8 assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei	
	flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive	
	modifiche, pena nullità assoluta del contratto, e di avvalersi del seguente conto dedicato in via	
	non esclusiva nei quali transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del	
-	contratto in oggetto, come di seguito specificato:	
	Istituto di Credito: Intesa San Paolo – filiale Piazza Trento -	
	Agenzia Catania;	
	IBAN: IT13W0306916900100000060299	
	ART. 13 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE	
	L'Istituto si riserva la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 108 del Codice in	
	tutti i casi e con gli effetti ivi previsti. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto al Professionista	
	incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le	
	prestazioni già regolarmente assolte al momento della risoluzione del contratto e meritevoli di	
	approvazione, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al	
	risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Istituto in conseguenza	

dell'inadempimento.	
ART. 14 - RECESSO	
L'Istituto, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi	
momento per ragioni di pubblico interesse. In tale caso il Professionista ha diritto ad ottenere	
il corrispettivo per l'attività regolarmente svolta fino a quel momento calcolato sulla base di	
quanto offerto.	
ART. 15 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	
Qualunque controversia dovesse insorgere sull'interpretazione o sull'esecuzione del presente	
incarico, nonché delle norme applicabili al rapporto, nessuna esclusa ed eccettuata, che non si	
fosse potuta definire in via amministrativa, sarà deferita alla competenza esclusiva del Foro	
di Catania, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.	
ART. 16 - RINVIO	
Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del	
Codice Civile, a quelle del Codice (D.lgs. n. 50/2016) e decreto legislativo N° 81/2008 e	
ss.mm.ii., nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e	
regionale, in quanto applicabile.	
ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI	
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, comprese quelle di eventuale	
registrazione fiscale sarà a totale carico del soggetto incaricato, il quale espressamente	
rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa. In caso di registrazione fiscale, le parti	
chiederanno l'applicazione dell'imposta fissa, ai termini del D.P.R. 26/04/1986, N° 131,	
trattandosi di prestazioni soggette ad I.V.A. Per quanto espressamente non previsto nel	
presente contratto si fa riferimento alla Tariffa Professionale per gli Ingegneri ed Architetti, di	
cui al D.M. 17 giugno 2016, e al D. Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013, e	
successive modifiche ed integrazioni, nonché alle norme del Codice Civile.	

 Il presente contratto è sottoscritto digitalmente in forma di scrittura privata e in competente	
 bollo apposto secondo le modalità per legge previste.	
 Letto, confermato e firmato	
 Acireale, lì	
 Il Professionista	
 Il Direttore Generale	